

dall'imposta degli stipendi e delle pensioni che non raggiungono le L. 800 nette, sia, e specialmente, con la liquidazione della tassa ai soli $\frac{15}{40}$ di tali redditi.

Di fatti, mentre l'aliquota dell'imposta — a non tener conto delle spese di distribuzione e di riscossione — è del solo **7,50%** del reddito netto per gli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni, essa sale al **9%** per gli impiegati delle Opere pie.

Quale adunque la causa di questa così grave disuguaglianza di trattamento fra impiegati, per i quali militano le identiche considerazioni di favore?

A lume di logica non è possibile trovarla questa ragione; onde converrà ricercare nella storia stessa della legge di imposta, se *non la ragione che giustifica*, almeno il motivo che ha dato luogo a questa oramai inveterata e dolorosa anomalia.

II. La legge organica dell'imposta sulla ricchezza mobile, in data 14 luglio 1864, n. 1830, tassava tutti gli stipendi, gli assegni e le pensioni, da chiunque pagati e per qualunque titolo, ad un'unica stregua, cioè con la riduzione ai $\frac{5}{8}$ del loro importo (art. 24 ultimo capoverso). Di più, essa dava facoltà ai comuni ed alle provincie di « stabilire centesimi addizionali in aumento al principale » dell'imposta sui redditi non fondiari, nei limiti e colle regole pre-scritte nella legge comunale e provinciale » (*Art. 34, legge citata*).

Senonchè cotesta facoltà di sovraimporre veniva di poi tolta alle provincie ed ai comuni, quanto agli stipendi ed alle pensioni pagate dal Tesoro, per conto erariale, dall'art. 15 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3023, ultimo alinea; e quanto agli stipendi, agli assegni ed alle pensioni degli impiegati provinciali e comunali, con l'art. 15 della legge 28 maggio 1867, n. 3719.

Finalmente con l'art. 1.º della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato A, si sopprimevano i centesimi addizionali per tutte le categorie di redditi, e se ne accumulavano i proventi a beneficio esclusivo dello Stato, il quale elevava l'aliquota dell'imposta al 12%, oltre ad $\frac{1}{10}$. (*Art. 3, legge 11 agosto 1870, n. 5784*).

Con l'art. 7 del progetto, che diventò poi la citata legge 11 agosto 1870, allegato N, il ministro Sella proponeva che l'imposta di ricchezza mobile relativa agli stipendi ed agli assegni fissi corrisposti dallo Stato venisse liquidata sulla metà dell'ammontare di essi. E tale proposta il Ministro giudicava con le seguenti testuali parole: